



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 7° - SERVIZI EDUCATIVI

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di C.C. N° 249/2016

INDICE

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 - Destinatari

Articolo 3 – Bacini di utenza

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4 – Organizzazione

Articolo 5 – Piano annuale di trasporto scolastico

Articolo 6 – Modalità organizzative

Articolo 7 - Accompagnamento

Articolo 8 - Sicurezza e Responsabilità

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 9 – Iscrizioni

Articolo 10 – Accesso al servizio

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento

Articolo 12 - Comunicazioni Comune-Famiglia

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Criteri generali

Articolo 15 – Sanzioni

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Articolo 16 – Tariffe

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 17 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

Articolo 18 – Decorrenza e norme finali



TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1. Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sostiene il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è assicurato dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2. Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli utenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ove previsto.
2. Gli utenti dovranno essere residenti o domiciliati nel Comune di Fano. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, purché autorizzati dall'autorità competente del Comune di residenza, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e nel caso in cui ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
3. Per gli studenti delle scuole secondarie il servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea.

Articolo 3 Bacini di utenza

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per gli utenti iscritti alla scuola di propria competenza zonale, ove sussistente. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati dal Settore Servizi Educativi d'intesa con le Dirigenze scolastiche.
2. Il Servizio potrà essere reso anche agli utenti che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, previo accordo con gli uffici dei servizi educativi, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4 Organizzazione

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico, mediante scuolabus, viene gestito dal Comune di Fano con servizio in appalto ed è organizzato in collaborazione con le istituzioni scolastiche sentite e verificate le esigenze dell'utenza.
2. Il Servizio si effettua secondo il calendario scolastico nei tempi e nei modi utili al buon funzionamento del sistema scuola.

Articolo 5 Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Azienda appaltatrice del servizio predispose ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.



4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data la precedenza agli utenti che risiedono a una distanza superiore a m. 1.000 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 800 m., compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 metri.

5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio.

6. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli utenti sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

7. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

Articolo 6 Modalità organizzative

1. Gli utenti che utilizzano gli scuolabus vengono trasportati dalla fermata più vicina alla propria abitazione fino a scuola e viceversa. Dette fermate possono variare in funzione delle effettive necessità rappresentate dall'utenza o dalle istituzioni scolastiche previa verifica da parte dei competenti uffici del Settore Servizi educativi. In tal caso si provvederà ad adeguare la programmazione, di cui al precedente art. 5, tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal regolamento.

Articolo 7 Accompagnamento

1. Il Comune di Fano, come previsto dal D. M. 31/01/97 e ss.mm.ii, "Nuove disposizioni in materia di Trasporto Scolastico", provvede all'assistenza sugli scuolabus degli utenti frequentanti le scuole dell'infanzia garantendo la presenza di un accompagnatore, avvalendosi, a tal fine, anche di soggetti privati (Associazioni di Volontariato).

2. Gli accompagnatori sono chiamati a sorvegliare gli utenti durante tutto il percorso affinché rispettino le normali regole comportamentali, curano le operazioni di salita e di discesa, la consegna dei trasportati alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna all'adulto di riferimento alla fermata di ritorno, previo accertamento dell'identità.

Articolo 8 Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile sia per il personale in servizio che per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa

degli utenti devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

2. La ditta trasportatrice è responsabile degli utenti trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.

4. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere, alla fermata, il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

5. La responsabilità dell'accompagnatore dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia è ugualmente limitata alla permanenza degli stessi sullo scuolabus ed è estesa fino alla loro riconsegna al genitore od adulto delegato.



6. Nel caso in cui alla fermata ed all'orario previsto, non sia presente l'adulto di riferimento dell'utente, l'autista continuerà il proprio percorso per tornare alla fermata alla sua conclusione. Nel caso che gli utenti frequentino la scuola dell'infanzia a bordo del mezzo rimarrà anche l'accompagnatore. Qualora anche al momento del ritorno alla fermata non vi sia alcuno autorizzato a ricevere l'utente, l'autista o, nel caso, l'accompagnatore, si preoccuperà di rintracciare l'adulto di riferimento. In caso di impossibilità di raggiungere la famiglia dell'utente provvederà ad accompagnarlo al comando di polizia municipale che si occuperà di rintracciare la famiglia.

7. Qualora non sussistano giustificati motivi per cui l'adulto di riferimento non si è presentato alla fermata saranno addebitate alla famiglia dell'utente tutte le spese sostenute dall'azienda trasportatrice o dall'Amministrazione Comunale per il suo reperimento e per la custodia dell'utente.

8. In caso di ingiustificato ripetersi, oltre tre volte, del comportamento di cui al precedente comma 7 il servizio di trasporto dell'utente potrà essere sospeso o revocato.

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 9 Iscrizioni

1. Le domande di iscrizione al servizio scuolabus potranno essere inoltrate, dal 2 al 31 maggio di ogni anno, on-line collegandosi al sito del Comune di Fano o presentate presso gli uffici del Settore Servizi Educativi.

Articolo 10 Accesso al servizio

1. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale, di cui al precedente art. 3, dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio e delle effettive disponibilità di bilancio.

2. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

Articolo 11 Sottoscrizione del regolamento

1. Con la compilazione del modulo di richiesta del servizio di trasporto scolastico l'adulto di riferimento dell'utente sottoscriverà anche una specifica dichiarazione di aver preso visione ed accettato tutte le norme del presente regolamento ed in particolare quelle relative alla sicurezza, alla responsabilità, alle sanzioni in caso di comportamenti omissivi, alle modalità di salita e discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio addetto del Settore Servizi Educativi, anche sulla rete internet all'URL: www.comune.fano.pu.it.

3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione per accettazione del Regolamento non saranno accettate.

Articolo 12 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Eventuali informazioni, suggerimenti e reclami sul servizio potranno essere inoltrati all'ufficio Trasporti del Settore Servizi Educativi.

2. All'inizio dell'anno scolastico l'azienda trasportatrice provvederà ad informare le famiglie sugli orari ed i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti e comunicherà agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti qualora fossero introdotte nel corso dell'anno scolastico.



3. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente agli uffici del Settore Servizi Educativi, che provvederà alla cancellazione dell'utente dagli elenchi. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici del Settore Servizi Educativi, che provvederanno all'aggiornamento dei dati.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 13 Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni con la ditta trasportatrice.

2. Prima dell'apertura dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano al Settore Servizi Educativi le eventuali variazioni e tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli utenti come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono la fruizione.

2. Il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli utenti il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

3. A bordo del mezzo l'utente dovrà osservare un comportamento corretto: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore.

4. E' vietato agli utenti, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

Il Consiglio dei Bambini, coordinato dal Laboratorio "Città dei Bambini", ha elaborato il "Vademecum" sulle norme di comportamento a bordo dello scuolabus che, interamente recepito dall'Amministrazione Comunale, viene qui di seguito riportato:

Lo scuolabus è un mezzo di trasporto a servizio degli alunni per facilitare il percorso:

casa - scuola – casa

Va quindi utilizzato rispettando le regole di comportamento che consentono a tutti di viaggiare sereni.

Ogni comportamento scorretto sarà segnalato alla famiglia.

Il rispetto di se stessi comincia con il rispetto degli altri!!!

Ricordati, quindi, che sullo scuolabus...

- 1. Si sale e si scende con calma e senza spingere;*
- 2. Si sta seduti;*
- 3. Si usa un linguaggio conveniente sia tra bambini che con gli adulti;*
- 4. Si risponde educatamente ai compagni ed agli adulti;*
- 5. Si rispettano le cose e le persone che si incontrano;*
- 6. Non si danneggiano i sedili né alcuna altra parte del mezzo;*
- 7. Non si disturba l'autista;*
- 8. Non si litiga con i compagni;*
- 9. Non ci si affaccia al finestrino;*
- 10. Non si gettano né in terra né dal finestrino cose o carta.*



Articolo 15 Sanzioni

1. Qualora gli utenti non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista o dall'accompagnatore, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- l'autista, o, qualora fosse presente, l'accompagnatore, dovrà far pervenire alla ditta trasportatrice ed ai Servizi Educativi una relazione il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;

- qualora il comportamento scorretto dovesse nuovamente ripetersi, l'alunno potrà essere soggetto a sospensione o esclusione dal servizio. La sospensione o l'esclusione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

2. Per eventuali danni arrecati al mezzo, la famiglia sarà chiamata a risponderne.

3. L'autista ha inoltre facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Articolo 16 Tariffe

1. Per la fruizione del servizio gli utenti dovranno corrispondere le tariffe previste dalla Deliberazione di Giunta Municipale annuale di “determinazione delle tariffe a domanda individuale”

2. Agli utenti del servizio saranno applicate le agevolazioni e gli esoneri previsti dalla “Disciplina del sistema tariffario dei servizi erogati dal Settore 7° Servizi Educativi” approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 9.09.2015. Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate (settembre-dicembre e gennaio-giugno).

3. L'ufficio Trasporti del Settore Servizi Educativi rilascerà agli utenti ammessi ad usufruire del servizio, l'abbonamento sottoscritto che dovrà essere mostrato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 17 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Il trasporto scolastico, nei limiti della disponibilità dei mezzi, può essere utilizzato anche per le uscite didattiche e culturali, al di fuori degli orari previsti nel Piano annuale di Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.

2. Per usufruire di tali servizi la responsabile dell'ufficio addetto dei Servizi Educativi convoca un incontro con i dirigenti scolastici, o suoi delegati, al fine di stilare un calendario per le uscite didattiche, corredato da tutti gli elementi necessari (numero degli utenti da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire alla ditta trasportatrice la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto. Qualora la direzione didattica non potesse effettuare l'uscita educativa, dovrà darne comunicazione agli uffici preposti e alla ditta trasportatrice a mezzo fax o mail entro e non oltre le ore 8,45 del giorno in corso.

Articolo 18 – Decorrenza e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore da gennaio 2017.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

